

CCXXVIII.

TORNATA DEL 22 MARZO 1912

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — Dopo parole del ministro della guerra, si approva il processo verbale della tornata precedente (pag. 7573) — Presentazione di relazioni (pag. 7573, 7575, 7583, 7589) e di disegni di legge (pag. 7574, 7583) — I senatori Buca-Beccaris (pag. 7574) e Cefaly (pag. 7574) riferiscono sui titoli dei nuovi senatori Brusati, Pollio, Cefalo, Gui, Mazzella e Scillanà — Volazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A) — Sull'art. 17 parlano i senatori Del Giudice (pag. 7576, 7589), Buonamici (pag. 7578, 7585), Mortara (pag. 7578, 7585), Scialoja (pag. 7583), Falconi (pag. 7589), Vacca, relatore (pag. 7586) e il ministro Guardasigilli (pag. 7586, 7590) — L'art. 17 si vota per divisione; sulla votazione fanno osservazioni i senatori Del Giudice (pag. 7591) e Casana (pag. 7590) — L'art. 17 è approvato — Si approvano gli articoli 6 e 7 rimasti sospesi — Sull'art. 11 parlano i senatori Placido (pag. 7593, 7595, 7597), Mortara (pag. 7594), Scialoja (pag. 7596), Vacca, relatore (pag. 7594) ed il ministro (pag. 7596) — L'art. 11 concordato è approvato — Rinviasi il seguito della discussione — Risultato di votazione (pag. 7597).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti e dei lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, ministro della guerra. Onorevoli senatori! Assente ieri da quest'Aula, per ragioni del mio ufficio, quando il Senato commemorava il compianto senatore generale commissario Sani, assolve oggi il doveroso compito di associarmi con tutto l'animo, a nome dell'Esercito, al dolente omaggio reso alla memoria di questo illustre cittadino, patriota beneme-

rito, ufficiale distintissimo, di lui ricordando in modo speciale, oltre alle numerose sue benemeritenze, giustamente ieri qui evocate, la lunga, intelligente, preziosa opera da lui prestata come direttore generale dell'Amministrazione centrale della guerra, della quale ho l'onore di essere a capo.

Alla nobile memoria del generale Sani, con vivo rimpianto io tributo quindi il più riverente e doveroso omaggio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il processo verbale s'intenderà approvato.

Presentazione di relazione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Com-

missione stessa sulla nomina a senatore del signor Lagasi dottor Primo, ex-deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico un messaggio della Presidenza della Camera dei deputati così concepito:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 21 marzo 1912, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il presidente della Camera
« G. MARCORA ».

Do atto al presidente della Camera elettiva della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e rinviato agli Uffici.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava-Beccaris per riferire sulla nomina a senatore del signor Brusati Ugo.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno Ugo Brusati, tenente generale, in forza della 14ª categoria dell'art. 33 dello Statuto.

La vostra Commissione, avendo riscontrato che valido è il titolo della nomina e che concorrono tutti gli altri requisiti prescritti, alla unanimità di voti ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava-Beccaris per riferire sulla nomina a senatore del signor Pollio Alberto.

BAVA-BECCARIS, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con decreto del 17 marzo 1912 è stato nominato senatore del Regno Alberto Pollio, tenente generale, in forza della 14ª categoria dell'art. 33 dello Statuto.

La vostra Commissione avendo riscontrato che valido è il titolo della nomina e che concorrono tutti gli altri requisiti prescritti, all'unanimità di voti ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cefaly, per riferire sulla nomina a senatore del signor Cefalo Enrico.

CEFALY, *ff. di relatore*. A nome del senatore Pagano, relatore, do lettura della relazione della Commissione sulla nomina del nuovo senatore Cefalo Enrico.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 9ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Cefalo Enrico, primo presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nel Cefalo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cefaly per riferire sulla nomina a senatore del signor Gui Antonio.

CEFALY, *ff. di relatore*. A nome del relatore Pagano-Guarnaschelli ho l'onore di dar lettura della relazione sulla nomina del nuovo senatore Gui Antonio:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Gui Antonio, presidente di Sezione di Corte di cassazione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1912

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nel Gui gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cefaly per riferire sulla nomina a senatore del signor Mazzella Paolo.

CEFALY, *ff. di relatore*. A nome del relatore senatore Pagano-Guarnaschelli, riferisco sulla nomina del senatore Mazzella Paolo.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Mazzella Paolo, primo presidente di Corte di cassazione.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nel Mazzella gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori saranno poi votate a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cefaly per riferire sulla nomina a senatore del signor Scillamà Benedetto.

CEFALY, *ff. di relatore*. A nome del senatore Pagano-Guarnaschelli, relatore, ho l'onore di riferire sulla nomina di Scillamà Benedetto:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 17 marzo 1912, per la categoria 9ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Scillamà Benedetto, primo presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nello Scillamà gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, saranno subito votate a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sulla nomina a senatore del signor Gatti-Casazza Stefano.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cefaly della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

GIORGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori Cuzzi avv. Giuseppe, ex-deputato al Parlamento e Salvarezza dottor Elvidio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Giorgi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, le relazioni sulla nomina a senatore dei signori Giuseppe generale Perrucchetti e Primo dottor Lagasi.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Melodia della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni all' Ordinamento giudiziario »
(N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

La discussione fu ieri interrotta dopo l'approvazione dell'art. 16-bis.

Rileggo l'art. 17:

Art. 17.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge, i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte d'appello che abbiano compiuto l'età di 70 anni, e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni.

I pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re sono collocati a riposo quando abbiano compiuto l'età di 65 anni e 40 anni di servizio.

Su questo articolo l'onor. Del Giudice ha presentato un emendamento, che consisterebbe nella soppressione del 2° comma.

Gli do facoltà di parlare per svolgere questo suo emendamento.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. La questione di cui si tratta nel secondo comma di questo articolo ed alla quale si riferisce l'emendamento che ho presentato, è una questione gravissima, che tocca uno dei punti fondamentali del nostro ordinamento giudiziario.

Coll'ultimo comma dell'art. 17, così com'è stato proposto, si viene in sostanza a stabilire una norma affatto eccezionale, la quale colpisce con grave sanzione quei giudici di grado inferiore che si trovano fra il 65° e il 70° anno di età.

Prima d'espone le ragioni che stanno in appoggio del mio emendamento, credo opportuno accennare con brevi parole allo stato attuale della nostra legislazione.

Essa, riguardo ai limiti di età, distingue nettamente gl'impiegati inamovibili da quelli che non godono di tale prerogativa.

Per gl'impiegati amovibili, vale la norma della legge sulle pensioni, in virtù della quale il funzionario che abbia compiuto i 65 anni di età o 40 anni di servizio, può (cioè ha diritto) domandare il riposo, come il Governo alla sua volta ha facoltà di metterlo a riposo. Vi sono delle disposizioni speciali relative ad alcune determinate categorie di funzionari, come, ad esempio, i prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; ma di queste non occorre parlare.

Per quelli poi inamovibili la regola comune è il limite di età a 75 anni. Tale limite, in-

fatti, si applica ai consiglieri di Stato, della Corte dei conti, ai professori ordinari delle Università e anche a tutti i magistrati di qualunque grado inamovibili secondo la legge organica del 1865. Senonchè la legge Orlando dal 1907 vi ha apportato una modificazione. Il limite unico di 75 anni si è sdoppiato: 75 anni per i magistrati di Cassazione e gradi paraggiati e 70 anni per i magistrati inferiori fino al grado di consigliere di appello. Tale è lo stato giuridico dei magistrati inamovibili rispetto ai limiti di età sino al giorno d'oggi.

Ora, con la disposizione contenuta nell'articolo 17 del progetto si vorrebbe fare un passo più innanzi. Mantenendo fermo il doppio limite fissato dalla legge 1907, si viene a stabilire col secondo comma un limite nuovo e più basso, il quale non trova nessun riscontro nel diritto italiano vigente e neanche, ch'io sappia, in quello degli Stati stranieri che hanno un ordinamento giudiziario più o meno affine al nostro. E questo nuovo limite consiste nello estendere il limite dei 65 o dei 40 anni di servizio, proprio degl'impiegati amovibili, ai giudici, sostituti procuratori regi e pretori; ma con questo divario, che mentre per quelli il limite suddetto non dà luogo che ad una semplice facoltà, per questi al contrario ingenera un obbligo, nel senso che i pretori e giudici e sostituti procuratori a 65 anni di età e dopo aver compiuto 40 anni di servizio *dovranno* cessare dalle loro funzioni.

Ecco il contenuto del comma ch'io credo di combattere.

I limiti di età, signori senatori, poggiano razionalmente sopra una presunzione; sulla presunzione cioè che il funzionario pubblico, il quale abbia raggiunto una data età, non sia più in grado, per le sue condizioni mentali, di continuare bene nell'ufficio fino allora esercitato. Questa presunzione è l'unica base razionale che informa le nostre leggi circa i limiti di età.

Ora vediamo se la presunzione regge pel nuovo limite che si vuole introdurre.

Per i 75 anni la presunzione è fondata e risponde nella più parte dei casi alla realtà; dei casi eccezionali la legge non può tener conto. Per il limite di 70 anni la ritengo meno fondata; ma conserviamola pure essendo già in vigore da più anni. Rimane il terzo limite;

e qui la presunzione mi pare addirittura infondata.

Un gran numero di magistrati, più centinaia e forse un migliaio dovrebbe lasciare l'ufficio a 65 anni compiuti.

Ora, si può ammettere davvero seriamente ch'essi in blocco abbiano perduta la vigoria di mente a tale età, in modo da non potere più oltre degnamente giudicare? Da quando in qua la nostra razza è siffattamente degenerata da ritenere inabili ad una funzione civile, sia pure la giudiziaria, i sessantacinque anni?

E se siffatta presunzione non vale per gli altri funzionari civili, perchè deve valere per i funzionari giudiziari? Due ragioni si adducono nella relazione della maggioranza dell'Ufficio centrale a sostegno di questa disposizione: l'una espressa così: «la maggioranza vi ha consentito sulla riflessione che coloro che all'età di 65 anni non hanno raggiunto il grado superiore non possono sperare di progredire nella carriera, e quindi viene meno in essi lo stimolo ad attendere con zelo e operosità all'amministrazione della giustizia». Questa ragione espressa in termini così vaghi e indeterminati, mi ha l'aria di un'ipotesi, che avrebbe bisogno d'essere confortata da prove di fatto; ma queste prove mancano.

E poi non si avverte che nel limite così basso insieme coi giudici e sostituti procuratori i quali per avventura non riuscirono a conseguire la promozione, colpisce anche i pretori che sono in maggior numero. E per questi la cosa è diversa. Si badi alla economia della legge. Per essa uno dei capisaldi è lo sdoppiamento della carriera. I pretori solo per eccezione possono passare ai gradi superiori, ma, di regola, si muovono nell'ambito della giurisdizione mandamentale e vi rimangono.

Molti pretori non amano di uscire dalle loro sedi, dove hanno aderenze e parentele, non lontane forse dai loro luoghi nativi e dai loro interessi; si accontentano del loro ufficio e non ambiscono promozioni di grado. Altri e pur valenti, per modestia, non amano cimentarsi in concorsi e rinunziano alla carriera superiore.

Ora, sarebbe giusto colpire questo gruppo non esiguo di giudici, nei quali la permanenza nel grado pretoriale non è punto indizio di inettitudine?

Ma si osserva che l'autorità del pretore è diminuita.

Non è vero. Se uno si accontenta del suo posto, se non aspira a salire, non si può dire che la sua autorità sia menomata sol perchè abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno.

Un altro argomento si adduce, nella relazione, e questo proprio per i pretori. Si dice: «Per i pretori poi il limite di 65 anni è sorretto da un altro motivo. Essi fra le altre funzioni sono investiti di quella di giudici inquirenti nei primi quindici giorni, e per delegazione del giudice istruttore negli altri casi. Quest'incarico li obbliga di trasferirsi da un luogo all'altro, ed all'età di 65 anni difficilmente essi possono resistere ai disagi che loro procura l'adempimento del loro ufficio».

Ma, buon Dio, quanta esagerazione vi è in quest'affermazione!...

VACCA. Non c'è esagerazione.

DEL GIUDICE... Credo di sì, onorevole collega; ma prego di non interrompermi.

Nella maggior parte dei nostri mandamenti vi sono comunicazioni comode, vi sono ferrovie, strade carrozzabili; si può andare a piedi da un luogo all'altro dello stesso mandamento senza disagio. Solo in poche provincie si presentano malagevoli gli accessi; eppure si pensi che le condizioni di viabilità vanno dappertutto migliorando. Ad ogni modo mi sembra eccessivo il reputare, *a priori*, un uomo sano a 65 anni disadatto a muoversi sia pure a cavallo, quando non si tratti nè di escursione alpina, nè di marcia militare.

D'altra parte, bisogna considerare che è un principio di diritto pubblico, non mai smentito sinora dalla nostra legislazione, quello che, quando un funzionario ha dato il meglio della sua vita e della sua energia a servizio dello Stato, abbia il diritto di essere conservato in ufficio finchè le sue attitudini saranno sufficienti al buon andamento del servizio. Solo nell'interesse dello Stato, e quando l'attitudine vien meno, si può licenziarlo innanzi tempo. E a questo caso provvede la legge organica del 1865, la quale prescrive all'art. 203, che per debolezza di mente o per infermità fisica si può esser messi a riposo indipendentemente da ogni ragione di età o di servizio.

Ebbene, perchè non si applica questa sanzione? Se questa è imperfetta, modificatela,

rendetela di più facile applicazione; ma non vi sostituite una disposizione eccezionale che colpisce tutti.

La vera ragione sapete quale è? La si nega, la si tace, ma convien pure sia detta. La vera ragione è, che non si sa resistere alla tendenza manifestatasi nella giovine magistratura, di voler andare avanti ad ogni costo, andare avanti scavalcando i più anziani.

Questa è la vera ragione, e a questa ragione lo Stato deve resistere.

Si parla di svecchiare la magistratura; ma che cosa vuol dire ciò? Si può accettare la frase e il concetto, quando s'intenda che lo svecchiare significasse allontanare dal servizio quelli che si son resi inetti; ma svecchiare sol per fare più rapidamente posto ai giovani, sarebbe non equo, e lo Stato nostro non dovrebbe permetterlo.

Io, dai miei anni giovanili, fui abituato a rispettare grandemente la magistratura italiana, fui abituato a rispettarla, soprattutto per quel senso di forte disciplina che essa non smise mai, anche nei momenti delle maggiori angustie economiche; ma non vorrei che queste tradizioni della magistratura italiana dovessero andar perdute, e si perderebbero, qualora si desse facile appiglio a simili tendenze e agitazioni.

Certo bisogna incoraggiare i giovani valorosi, ma l'incoraggiamento a favore dei giovani valorosi non deve riuscire di danno ai più anziani. I giovani, quando abbiano veramente merito, non dubitano, giungeranno ai gradi più alti della gerarchia; ma sappiano però, che nella coscienza del paese sarebbe maggiore ingiustizia l'allontanare dal servizio un funzionario anziano degno e capace anzichè far ritardare di qualche anno l'avanzamento dei giovani.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io mi sono permesso di chiedere la parola, e chiedo perdono ai signori senatori, se aggiungo una sola osservazione ai profondi argomenti, alle molte dimostrazioni che ha fatto l'onor. relatore a proposito di questo articolo. Solamente mi resta un dubbio, e non è una obbiezione, non è una ragione contraria, è unicamente un dubbio che io mi permetto di esporre al Senato.

Se è vero che il limite di età sia, in questa materia tanto delicata e tanto importante della

Magistratura, una necessità, e nessuno lo nega, se questo è vero, quale è il fondamento giuridico di questo limite? Certamente, come ha detto con tanta eloquenza e profondità il relatore, certamente è una presunzione di una adattabilità che manca all'ufficio importantissimo e gravissimo del quale si tratta; ed io ammetto questo fondamento. E se esso è vero, è opportuno che il Governo possa collocare a riposo chi non può più utilmente ed efficacemente prestare l'opera sua.

Ma se questa è regola generale, io domando, ed in ciò è il mio dubbio: perchè si fa una distinzione tra i pretori, i sostituti ed i magistrati di Cassazione? Se è la deficienza di mentalità che impedisce ad un uomo, giunto ad una certa età, di esercitare l'ufficio di magistrato, tale deficienza deve essere regolata per tutti egualmente, e non comprendo perchè per i pretori si debba presumere che a 65 anni non saranno più capaci, mentre, per i giudici di cassazione si presume tale incapacità a 75 anni.

Io desidererei che quest'articolo fosse emendato nel senso di stabilire un limite sicuro e certo di età, ma qualunque esso sia, debba essere uguale per tutti. (*Benissimo*).

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Dichiaro di parlare adesso per conto mio e non a nome dell'Ufficio centrale, per la maggioranza del quale parlerà l'onor. relatore, come per la minoranza che fu costituita dall'on. Del Giudice, egli medesimo ha già parlato così eloquentemente.

Le ultime parole del mio carissimo amico l'on. senatore Buonamici, hanno spiegato meglio il vizio fondamentale della tesi sostenuta dal senatore Del Giudice. Pare che continuiamo a credere sul serio che tutti gli uomini siano eguali; questa idea così erronea si vuole ora applicare in una materia nella quale la disuguaglianza è già dimostrata dall'esperienza circa le condizioni diverse delle singole persone delle quali ci occupiamo, cioè dei magistrati giunti, in pari età, a diversa altezza di funzioni. Sì, tutti gli uomini sono uguali; lo ha proclamato la rivoluzione francese negli immortali principi dell'89; ma sono uguali dinanzi alla legge,

uguali nei loro diritti, nella loro potenzialità giuridica, non nella potenzialità effettiva di lavoro, di produzione di opere intellettuali o di altra specie. Che gli uomini siano tutti disuguali da questo punto di vista, è un postulato così elementare della sociologia non meno che delle scienze biologiche, che io stimerci fare torto a me stesso se pensassi di intraprenderne lo svolgimento innanzi al Senato. Ora, quando si dice: l'uomo che nel corso della sua vita di magistrato ha dato tali prove di vigore intellettuale e di energia di lavoro da poter salire ai più alti gradi, fornisce un affidamento che conserverà anche in una età relativamente avanzata le forze necessarie per bene adempiere al suo ufficio, affidamento che non offre colui il quale, viceversa, in età meno avanzata, o fino dalla gioventù, ha dato prova di essere troppo debole per affrontare e superare le prove di selezione che appunto servono a classificare le energie migliori e più valide, si stabilisce un principio conforme alla realtà delle cose, al dettame di tutte le scienze di osservazione, di tutte quelle che hanno dovuto, per i diversi loro intenti, esaminare quali siano i risultati, quali le leggi che governano ogni processo di selezione.

Il collega Del Giudice è animato da un sentimento molto soggettivo che l'onora altamente, e che deve anche confortarlo vivamente: egli sente (poichè l'età dei senatori è pubblicata ufficialmente, non faccio dispiacere a lui rammentandogliela) che i suoi 70 anni suonati non gli pesano sulle spalle. Egli fa lezione con tanta vivacità di forma e vigore di eloquenza, con tanta energia giovanile di pensiero e di cultura come la faceva 20 o 30 anni fa; egli è capace di ascensioni alpine e di cavalcate oggi come 20 anni fa. Egli è un prodotto prezioso della selezione umana; ma non può supporre che tutti siano eguali a lui; io credo, per esempio, che il nostro collega Buonamici, invitato ad una ascensione alpina o ad una cavalcata, non si sentirebbe di accettare una gara col collega Del Giudice. Parlo solamente di una gara di ordine fisico, poichè quanto ad altezza d'ingegno, non v'è fra i due colleghi differenza di valore. Però la questione della validità fisica del magistrato, ossia della generalità degli uomini che esercitano una determinata funzione, va tenuta in considerazione. A 65 anni non tutti

sono egualmente validi; ciascuno conosce una quantità di persone che a 65 anni cominciano a risentire fortemente gli acciacchi della vecchiaia in modo tale da non permettere loro quella prontezza e continuità di prestazione di lavoro individuale in una funzione pubblica, quale si richiede per i magistrati in genere e forse più nei gradi inferiori, quali appunto quelli indicati nell'articolo del progetto di legge.

Però io non voglio trincerarmi nel tema della conservazione o della perdita delle energie fisiche, quantunque ritenga che il collega Del Giudice abbia esagerato molto col negare la necessità di questo coefficiente per l'opera del magistrato e specialmente del pretore: voglio piuttosto seguirlo nel campo della discussione più elevata a cui dedicò una parte del suo discorso. Egli ha affermato, a modo di premessa, che lo stabilire per gli uffici inamovibili un limite di età, è semplicemente stabilire la presunzione della incapacità intellettuale che raggiunge l'uomo a quell'ora della sua vita.

Perciò egli stima che il limite d'età di 75 anni sia più che ragionevole, mentre un limite inferiore non gli pare affatto ragionevole. Per altro, veda il collega Del Giudice come egli abbia seguito un concetto che è proprio figlio della fallace idea della reale eguaglianza di tutti gli uomini nelle attitudini e nelle energie intellettuali e fisiche. Quando egli afferma che il limite di età di 75 anni è giusto, quando stabilisce a 75 anni il vero momento della indoneità che sopraggiunge a qualunque uomo rendendolo incapace al buon esercizio delle funzioni di magistrato, dimentica che alla sua destra e alla sua sinistra in questo momento stanno seduti due uomini, l'onor. Pagano e l'onor. Giorgi, che sono stati illustrazioni della Magistratura nei più alti Consessi dello Stato, e che sarebbero ancor oggi validissimi intellettualmente ed anche fisicamente, per grazia di Dio, ad esercitarne le funzioni, quantunque abbiano passato i 75 anni.

Non è vero dunque che questo sia il limite dell'età nella quale inesorabilmente ogni uomo è toccato dalla incapacità intellettuale; è bensì vero che ciascun uomo diventa inabile all'esercizio delle sue funzioni, all'applicazione utile della sua mente in delicate e gravi funzioni pubbliche, secondo che abbia la fortuna di una maggiore o minore resistenza, di una maggiore

o minore energia, di una fibra, insomma, più o meno forte; ciascun uomo diventa inabile quando lo diventa.

Però la legge non poteva attribuire al Governo l'arbitrio di collocare a riposo i magistrati, mano a mano che diventassero inabili in ragione delle singole costituzioni organiche. Oltre al pericolo insito nell'indole di simile potere, vi sarebbe stato pure un grave inconveniente; ciascun magistrato divenuto inabile all'esercizio delle proprie funzioni avrebbe potuto continuare ancora per un tempo più o meno lungo in questo esercizio, finchè il Governo si fosse accorto della sua inabilità e avesse provveduto a collocarlo a riposo. La legge del 1865 ha dovuto applicare un criterio di livellazione, e accolse quello dei 75 anni. Però allora la schiera dei magistrati era molto meno numerosa e le loro attribuzioni erano molto meno complesse, molto meno difficili e molteplici di quello che siano oggidì. Il fardello delle cognizioni richieste al magistrato, la conoscenza delle leggi che è necessario possedere e avere costantemente presenti all'intelletto e alla memoria erano pesi molto più lievi. È accaduto tuttavia che l'età dei 75 anni, per quelli i quali non avevano potuto superare la prova di selezione che porta su agli alti gradi, ed è insieme garanzia della maggiore resistenza intellettuale e fisica, si manifestò un limite di tolleranza eccessivo. Costoro in pratica diventarono nella magistratura inferiore un peso morto, una zavorra che impediva il regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia e un ostacolo all'avanzamento di altri colleghi. Quindi è venuta una legge nel 1904, per una volta tanto, che autorizzò il Governo a licenziare i pretori che avessero raggiunto l'età di 65 anni; poi nel 1907, visto che questo provvedimento non era bastato, si trovò necessario di diminuire il limite di età dei magistrati di grado inferiore a quello di consigliere di cassazione e portarlo a 70 anni.

A questo punto debbo osservare che, poichè nessuno è più sapiente del legislatore, e poichè la legge del 1907 ha conseguito l'approvazione dei due rami del Parlamento, dopo ampie e mature discussioni che tutti ricordano, si dovrebbe ritenere che con quella legge già sia stato affermato, ed affermato saviamente, il principio di differenziazione della potenzialità in-

telletuale dei magistrati, che dipende dall'avvenuta selezione dei medesimi, con la designazione di coloro che per superiori qualità di mente e di operosità, sono idonei a salire nei gradi superiori, lasciando in posizione inferiore quelli che codeste doti non possiedono.

Peraltro c'è anche un'altra ragione, oltre a quella del limite di idoneità, che, come ho detto, è molto difficile a stabilire e si risolve in una presunzione che vale quello che vale, qualunque sia l'età a cui questa presunzione viene affidata, c'è un'altra ragione, dico, che rende necessario il limite dell'età, ed è questa. Tutti i grandi organismi burocratici, quindi anche l'organismo dell'amministrazione della giustizia hanno bisogno d'esser governati con un criterio politico che lo Stato non deve trascurare; il criterio, cioè, di assicurare un conveniente avanzamento a tutti coloro che prestano volentosa e utile l'opera negli uffici pubblici. Questa necessità, in un corpo come la nostra Magistratura, si è fatta sentire più viva, nell'ultimo periodo di tempo, perchè gli organici della Magistratura sono aumentati.

Infatti nel 1865 non avevano certamente 4000 magistrati in attività di servizio quanti oggi ne contiamo; credo non ne avessimo nemmeno la metà quando fu stabilito il limite di 75 anni.

Oggi il carissimo collega Del Giudice ha esclamato: Non dubitino i giovani che verrà anche per loro il momento della promozione, ma il paese vede di mal occhio che, per affrettare questo momento, si faccia torto ai vecchi che pure sono validi e capaci di prestare servizio!

Ora, io devo rilevare, in linea di fatto, che questi giovani in attesa di promozione, ai quali il senatore Del Giudice rivolge l'esortazione di aspettarla ancora indefinitamente, non sono affatto giovani; sono uomini di età matura; lo dissi già anche un altro giorno, durante la discussione di questo medesimo disegno di legge.

Noi abbiamo nei tribunali un forte numero di giudici, di sostituti procuratori del Re, fra cui molti valorosi e degni di salire ai gradi superiori, che sono vittime della legge Zanardelli del 1890, dalla quale furono obbligati tutti, capaci e incapaci, valorosi e non valorosi, a subire la legge rigorosa dell'anzianità; abbiamo nei tribunali molti giudici che non hanno ancora una grande anzianità di grado, ma ne

hanno molta di servizio, e vedono avanti a loro una siepe fitta di magistrati più anziani che impedirà per molti anni l'avanzamento ai gradi superiori, malgrado che la legge del 1907 abbia abbassato parzialmente il limite di età a 70 anni.

Questi giudici non sono giovanotti impazienti di saltare, come diceva il senatore Del Giudice, sono uomini maturi, i quali approssimativamente, toccano una età media di 45 anni. Lo creda, onor. Del Giudice, prima dell'applicazione della legge del 1890, prima cioè che questa producesse i suoi peggiori effetti, un Magistrato di discreto valore, all'età di 45 anni potea confidare di essere già pervenuto al grado di consigliere di appello: oggi invece è molto se arriva ad essere ammesso al concorso, cioè al giudizio di promovibilità, salvo attendere la nomina quando ci saranno posti disponibili, purché abbia la fortuna di ottenere giudizio favorevole. Dunque non si tratta d'impazienze nè di salti, bensì proprio della necessità politica di provvedere ad un alto interesse dello Stato, che è quello di non mantenere il lievito di un malcontento ragionevole nelle file della Magistratura. Nel provvedervi, si rende insieme omaggio a quelle leggi biologiche e sociologiche della selezione, alle quali feci allusione da principio; esse consigliano il Governo ad imporre una certa restrizione alle speranze di coloro che, fino ad oggi, hanno confidato di poter arrivare all'età di 70 anni, senza vedere diminuito il loro stipendio, anche se le forze e le attitudini loro siansi rivelate inferiori ai doveri dell'ufficio.

Il senatore Del Giudice ha voluto spezzare una lancia in particolare per i pretori, combattendo il proposto limite di età dei 65 anni. Pertanto credo che egli abbia convenuto, almeno in modo implicito, dato il sistema dei concorsi che vige da qualche anno, che i giudici di tribunale, i quali potevano concorrere e non hanno concorso, o che hanno concorso e non sono riusciti, e hanno raggiunto l'età di 65 anni senza promozione, hanno dato una così poco felice prova delle loro attitudini, da essere giustificato, riguardo a loro, il proposto provvedimento. Parliamo pure dei pretori, poichè egli ai pretori si è fermato. Ma i pretori di cui parlava il senatore Del Giudice non mi pare che possano trovarsi in servizio attualmente; tutt'al più saranno quelli che raggiungeranno il 65°

anno, dopo lo sdoppiamento della carriera che questo progetto di legge propone; cioè che raggiungeranno quella età fra 30 o 40 anni circa e forse anche al di là. I pretori che abbiamo oggi sono tutti di quelli istituiti dalle leggi Zanardelli e Orlando del 1890 e del 1907, le quali avendo unificata la carriera della pretura e dei tribunali, non permettono che un uomo rinunci all'aspirazione di salire automaticamente: il magistrato il quale ha raggiunto un certo grado di anzianità passa dall'ufficio di pretore a quello di giudice, o, come ora si dice, da giudice aggiunto a giudice. Osservò il senatore Del Giudice che si può rinunciare alla promozione, perchè si può essere contenti di starsene nella pretura.

Egli conosce parecchie persone di così modesta aspirazione, o almeno crede che ne esistano. Io, che vivo nella Magistratura da parecchi anni, e che ho dedicato tutta la mia vita allo studio, specialmente pratico, degli ordinamenti giudiziari, gli posso assicurare che le persone le quali vivono contente dell'ufficio di pretore, e non domandano di meglio che continuare ad esercitarlo, anche per quei pochi anni, dal 65° al 70°, devono essere un numero così trascurabile, nella grossa schiera dei magistrati, che, davvero, non si può aver riguardo a questi pochi singolarissimi, per derogare dal principio normale della selezione.

Il progetto vuole soltanto attuare questo principio con criterio alquanto progressivo, svolgendo la tendenza la quale già fu affermata dalla legge del 1907. Io, personalmente, avrei molta simpatia per l'opinione del collega Buonamici, nel senso che vorrei abbassati i limiti di età anche per i magistrati superiori; domanderei che fosse inflitto anche a me l'abbassamento del limite di età, almeno di un quinquennio. Oggi sento che esercito le mie funzioni con tutta quella poca capacità che posseggo, con tutta la coscienza ed energia di cui sono capace; ma non sono sicuro che, passata l'età di 70 anni, potrò conservare la verde invidiabile vitalità che ammiro in alcuni dei nostri colleghi, in questo Senato che è per sua natura un ambiente di raffinata selezione, ma che non osservo affatto nei collegi giudiziari, i quali sono ambienti meno perfettamente selezionati, e cioè non sono il prodotto di una selezione così elevata, come il Senato del Regno.

Quindi per conto mio auguro che il Senato non dia ascolto all'eloquente perorazione del collega senatore Del Giudice, in favore dell'età, e accolga le proposte del Governo.

Tanto sono convinto dell'utilità di queste proposte dal doppio punto di vista di tutelare la buona costituzione della Magistratura, e di tutelare anche i legittimi interessi di quelli che il collega Del Giudice ha chiamato giovani impazienti, ma io chiamo vittime di un ordinamento che ha ritardato enormemente la loro carriera, che mi sono permesso, per mio conto personale sempre, non come membro dell'Ufficio centrale, di proporre (e l'ho depositata al banco della Presidenza), una disposizione transitoria aggiunta in questi termini:

« Entro i primi tre anni dell'attuazione di questa legge, il Governo del Re potrà collocare a riposo i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Cassazione che abbiano compiuti quarant'anni di servizio, con le norme graduali che saranno stabilite nel regolamento ».

L'aver compiuto quarant'anni di servizio significa aver acquistato diritto al massimo della pensione, quindi sono rispettati gl'interessi economici degl'individui per quanto è possibile e ragionevole.

Ho sentito parlare, non in quest'Aula, ossia anche qua dentro fu pronunciata qualche parola sull'argomento, ma specialmente se ne parlò fuori, se ne parlò in assemblee giudiziarie, la voce ebbe eco anche nella stampa, di epurazione della Magistratura.

Io non posso negare, come non debbo affermare, che nella Magistratura, come in tutti i grossi corpi costituiti di un numero considerevole di persone, vi sia qualche elemento, che dal punto di vista morale non sarebbe desiderabile che vi rimanesse. Vi sono procedimenti mediante i quali il legislatore ha provveduto a questa eventualità; posso augurare che i metodi stabiliti ricevano attuazione con tutta la maggiore equità e fermezza; ma qui non si tratta di epurare la Magistratura da elementi moralmente inferiori; ciò che occorre è di sfollare (permettetemi la parola non troppo elegante) di sfollare la Magistratura di un certo numero di elementi che sono diventati meno capaci per l'aggravarsi dell'età e per le condizioni che l'età seco trascina. È vero che le norme vigenti danno qualche facoltà al

Governo; ma l'effetto non ne è sicuro, e sopra tutto manca il modo di provvedere rapidamente con una certa larghezza, come ora se ne sente il bisogno.

L'articolo 203 della legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 stabilisce che quando un magistrato è diventato inetto, per mali fisici o indebolimento intellettuale, all'esercizio delle sue funzioni, si attui un procedimento per eliminarlo dalla Magistratura. Questa disposizione fu riprodotta nella legge del 1908 sulla disciplina della Magistratura. Ma il vero è che un fatale concorso di circostanze, di cui è inutile discutere dopo la prova di circa 50 anni di esperienza, dimostra insufficienti, anzi del tutto illusorie, le provvidenze di tali leggi.

Abbiamo visto magistrati colpiti da gravissime malattie, certamente inguaribili, conservare per parecchi anni la loro funzione, almeno di nome, ingombrare i ruoli, e qualche volta i seggi dei tribunali o delle Corti, e per un'ora proprio più o meno ben inteso, sforzarsi, anche malati, anche impotenti, a comparire alle udienze, qualche volta facendosi trasportare (questa è la vera parola che fa al caso) nelle aule giudiziarie per rendere un simulacro di giustizia. Abbiamo veduto anche altissimi magistrati notoriamente ridotti in condizione di non poter più esercitare le loro funzioni, restare, malgrado tutto, nell'esercizio di questo ad onta delle preghiere e dei suggerimenti del ministro (perchè il ministro più di questo non può fare), ed anche contro i consigli ed i suggerimenti degli amici e dei parenti, che avrebbero desiderato, per onor loro, che cessasse lo spettacolo lacrimevole della loro inettitudine.

Di questi casi ne abbiamo avuti così nei gradi superiori come negli inferiori, e possono ripetersi quotidianamente.

Un provvedimento che permetta al Governo di liberare un poco la magistratura dall'eccesso di persone non più perfettamente idonee ad esercitarla, e che pure abbiano raggiunti i quarant'anni di servizio - quindi in condizione di non soffrire un danno economico troppo notevole se collocati a riposo - mi sembra che sarà salutato con soddisfazione dalla magistratura inferiore, da quella che oggi soffre per la pleora ingombrante nei gradi superiori; e sarà soprattutto un provvedimento il quale migliorerà sostanzialmente la nostra magistratura.

In questi giorni di discussione così larga, così ampia, così interessante, che il Senato ha fatto intorno all'ordinamento giudiziario, ho sentito più volte, in una forma o in un'altra, qualche volta in forma mite, qualche volta in forma aspra, qualche volta in forma benevola e qualche altra in forma mordace, ripetere che la Magistratura non risponde ai requisiti che il paese desidera ravvisare fiduciosamente in essa. Questa nota fu ripetuta insistentemente, durante la discussione.

Non dico: epuriamo la Magistratura; dico: miglioriamone la compagine dal punto di vista della osservanza delle leggi fisiologiche, e delle leggi sociologiche, con la eliminazione degli elementi meno adatti all'esercizio della funzione.

Questo è un compito che il Parlamento deve affidare al Governo, perchè non si può certamente dettare una disposizione legislativa, la quale determini chi deve essere collocato a riposo, e chi deve restare in servizio. Il risultato si può conseguire in due modi: o con l'abbassamento dei limiti di età in modo permanente, o con una disposizione transitoria come quella che ho avuto l'onore di proporre. Finalmente, per ottenere una completa efficacia, si potrebbero anche associare i due metodi, adottando le disposizioni sul permanente abbassamento dei limiti di età, ed anche la disposizione transitoria che ho testè letto e sviluppato.

Mi auguro che in questi sensi siano le deliberazioni definitive del Senato, e desidero che l'onor. ministro voglia fare buon viso alla mia proposta.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12;

Stato di previsione della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Presentazione di relazioni.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sulla nomina a senatore dei signori prof. Carlo Fadda e dottor Felice Santini.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Colonna Fabrizio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione dell'ordinamento giudiziario.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. In questo argomento, poco simpatico soprattutto in Senato, dell'età, io vorrei proporre di tornare al testo del disegno di legge ministeriale.

Io credo che in questo disegno si abbiano delle proposte medie, le quali possono dar soddisfazione a tutti. Si propone infatti di stabilire i limiti di età a 65 anni per i gradi inferiori della Magistratura, per i pretori, giudici, sostituti procuratori del Re; di 70 anni per tutti gli altri fino al grado di consigliere di Cassazione compreso; e finalmente di 75 anni per i gradi supremi della Magistratura.

Sono limiti di età che già di per sé sono alquanto superiori a quelli delle altre carriere, per le quali limiti di età sono fissati. E si comprende che non si stia, per esempio, ai bassi limiti di età richiesti per la marina e per l'esercito, poichè si tratta di professione che non richiede l'attività fisica che si deve riscontrare nei militari; ma tuttavia conviene che si conservi non solo attività intellettuale, ma energia di volontà anche nel giudicare. In generale si trascura questo elemento, e si crede

che il giudicare consista puramente in una operazione mentale, la quale può essere compiuta certamente anche da persone avanzate in età; ma, per ben adempiere ai doveri del magistrato, bisogna che questi senta in se stesso anche l'energia necessaria al proprio ufficio, e questa energia purtroppo, coll'età, nella media degli uomini vien meno.

Diceva assai bene il collega Mortara: è necessario che ciascuno di noi nel giudicare di questa materia, si spogli non solo del sentimento della propria individuale vigoria, ma anche del sentimento che può nascere in ogni senatore nel contemplare i propri colleghi.

Il Senato non è certo un'assemblea di giovanotti, ma è un'assemblea di uomini certamente più robusti della media degli Italiani. Ciascuno di noi, per la prova fatta nella sua vita, per i titoli che ha dovuto conseguire per essere ammesso in Senato, ha dimostrato di essere molto al di sopra della media degli altri nostri concittadini. Non commettiamo dunque l'errore di giudicare gli altri da noi stessi: vediamo quale può essere la vigoria media intellettuale e morale degli Italiani in una determinata età.

Ora, è certo che, se voi interrogate l'opinione comune, essa vi risponderà, come la Bibbia già rispondeva, che la massima età dell'uomo è quella di 70 anni. Tutto il tempo che si vive oltre i 70 anni, è un eccezionale guadagno, che non si può mettere nel calcolo della vita. Chi è giunto ai 70 anni ha compiuto il proprio ufficio in questo mondo; il resto è al di sopra della media umana. Onde la legge, che fissa a 70 anni il termine della carriera della Magistratura, ha per sé, si può dire, tutta l'esperienza dei secoli in questa materia.

Sessantacinque anni sarà l'età massima per i magistrati minori. Il collega Del Giudice trova poco equa questa diversità del limite di età; ma egli deve pur pensare che, se un magistrato è giunto a 65 anni, rimanendo sempre nei meno elevati uffici dell'ordine giudiziario, ciò significa che certamente egli non ha dato prova di capacità straordinaria, e non è male allora che egli sgombri il proprio seggio per lasciarvi salire persona di maggior valore.

Non accetterei invece il sistema intermedio proposto dal collega Mortara, per la ragione che, ricorrendo alla determinazione del tempo del

servizio anziché a quella dell'età, si verrebbero a produrre forti disuguaglianze individuali, perchè tutto dipenderebbe dal giorno dell'inizio della carriera giudiziaria. Bisogna ricordare che nella carriera giudiziaria non si entra soltanto dalla grande porta comune, che dà adito ai primi scalini, ma vi si può entrare come avvocati provetti o come professori, o per titoli analoghi - dall'Avvocatura erariale, per esempio - direttamente ai gradi superiori: ed allora potrebbe darsi benissimo che prima di compiere i 40 anni di servizio si fossero compiuti anche gli 80 anni di età. Dunque stiamo piuttosto, come fa il progetto ministeriale, ad un limite di età fisso, chiaro, stabilito, che il calendario stesso ci possa indicare con precisione.

Solo vorrei - e credo che la mia proposta non sia lontana dal desiderio stesso del ministro - che si facesse una piccola aggiunta all'articolo da lui proposto. E vedo con piacere che il ministro del tesoro porge attenzione a queste mie parole, perchè esse sono rivolte più a lui forse che al ministro di grazia e giustizia.

È necessario che, specialmente nei primi tempi dell'applicazione di questa legge, sia fatto ai magistrati, che sono collocati a riposo per limite di età, un trattamento tale di pensione che non vi sia nulla di duro nel provvedimento legale. Se questi magistrati non avranno ancora compiuto gli anni di servizio per ottenere la piena pensione, conviene che questa sia loro concessa...

DEL GIUDICE. *Crescit eundo.*

(*Segni di dubbio da parte del ministro del tesoro.*)

SCIALOJA... Non sarebbe gran cosa. Forse la cosa può essere anche temperata, ammettendo che la prima applicazione di questa legge si faccia gradualmente in due anni, in modo che soltanto fra due anni avvenga il collocamento a riposo in forza dei limiti di età.

Ma insomma, o per un verso o per l'altro, è necessario che si aggiunga a questa disposizione di legge, che io approvo, qualche temperamento per facilitarne la prima applicazione. Io spero che il ministro voglia egli stesso proporre questo emendamento, il quale deve essere appunto calcolato anche nei suoi risultati finanziari di accordo col ministro del tesoro.

Forse il ministro di grazia e giustizia se

non ha già studiato col collega del tesoro questo punto, potrebbe riservarsi di presentarci le sue proposte al riguardo in un'altra seduta; ma per far passare il nuovo limite di età, a me pare necessario che si aggiunga questo equo temperamento. Con esso nè nella nostra Camera, nè forse nella Camera dei deputati, potrebbe trovar gravi difficoltà, la proposta ministeriale. (*Approvazioni*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Innanzi tutto, mi associo completamente all'ultima parte delle giuste osservazioni fatte dall'onor. Scialoja, circa l'opportunità che l'applicazione della nuova disposizione abbia qualche temperamento d'indole finanziaria a favore dei magistrati per i quali eventualmente fosse pregiudizievole, avvertendo però che lo stato della graduatoria dei magistrati non lascia dubitare essere lieve il sacrificio che s'imporrebbe al Tesoro; e quindi, piuttosto che rinviare l'applicazione completa della legge, sarebbe assai meglio invece allargare alquanto e subito i cordoni della borsa, perchè è molto utile che la legge sia applicata immediatamente in questa essenziale sua parte.

Quanto alla mia proposta aggiuntiva, debbo dare uno schiarimento in relazione a quanto l'onor. Scialoja ha detto.

La differenza di trattamento che l'applicazione di questa proposta fece temere all'onorevole Scialoja, non potrebbe riguardare che coloro i quali dalla avvocatura libera fossero entrati nella Magistratura ad una certa età, non mai chi sia entrato nella Magistratura dall'Avvocatura erariale o dalla cattedra.

SCIALOJA (*interrompendo*). Ma alla cattedra si arriva generalmente a 35 anni.

MORTARA. Noi sappiamo quanti magistrati attualmente in servizio provengono dalla cattedra.

SCIALOJA. Ma e per l'avvenire?

MORTARA. Si tratta di una disposizione di carattere unicamente transitorio, la quale non sarebbe applicata neppure ai due o tre magistrati attualmente in servizio provenienti dall'Università, i quali non verrebbero a compiere i 40 anni di servizio nel periodo designato. Ad ogni modo, cumulando il servizio prestato come insegnante a quello prestato nell'Amministrazione della giustizia, essi probabilmente rag-

giungeranno i 40 anni di servizio al momento medesimo in cui lo raggiungono gli altri magistrati.

Ad esempio, io stesso a 70 anni di età, compirò 40 anni di servizio, se sarò vivo. E credo che anche gli altri magistrati già professori si debbano trovare in analoga condizione.

Infine, dal momento che ho già dichiarato come sia utile che il sistema dei limiti di età abbia ancora più largo sviluppo, mi son già dichiarato implicitamente favorevole per quel maggior abbassamento che si credesse di proporre.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Ho ammirato la molteplicità degli argomenti che il mio collega ed amico, collega ed amico di lunga data, il prof. Mortara, ha svolto nel suo lungo discorso; ma, lo dico francamente, non ho capito la ragione della differenza che si vuol fare tra i pretori, procuratori del Re e giudici di Cassazione ed altri magistrati, e per la quale si vorrebbe stabilire un limite d'età più basso per i pretori, e più elevato per gli altri magistrati.

Quando si tratta di attitudine a giudicare, a conoscere dei diritti dei cittadini, non v'è e non vi può essere differenza tra i diversi magistrati; l'attitudine fisica ed intellettuale di cui ha lungamente parlato il senatore Scialoja, deve essere perfettamente eguale per tutti i magistrati.

Ed anzi mi permetto, se il Senato me lo consente, di dire che la legge, che stiamo discutendo ha un vizio, o almeno a me sembra che l'abbia, il vizio di credere i pretori magistrati inferiori e meno capaci degli altri. Io ritengo che la magistratura del pretore sia la prima, la più importante, quella alla quale il Governo dovrebbe particolarmente provvedere e pensare, perchè il pretore è il giudice popolare, è il giudice delle piccole cause, ma importanti sempre, del popolo, a questo giudice popolare deve un buon Governo pensare e provvedere.

Onde è che io, fermo nel mio proposito, debbo proporre un emendamento a questo articolo, emendamento che è dettato dalle mie convinzioni, che forse non sarà accolto, perchè diversa potrà essere la opinione prevalente dei miei colleghi. E l'emendamento che io propongo è questo: che, posti alla pari tutti i magistrati,

essi possano essere collocati a riposo a 65 anni. Con ciò non tolgo la facoltà al Governo, di collocare a riposo i magistrati che abbiano meno di 65 anni e di mantenere in ufficio coloro che abbiano più di 65 anni. Né si tratta di cosa nuova, poichè per i professori universitari è stabilito il limite di età per il collocamento a riposo a 75 anni.

Ma se un consiglio di professori, adunato dal ministro, giudica che, anche al di là di 75 anni, tale o tal altro professore sia capace di continuare il suo esercizio d'insegnamento, egli continua a rimanere al suo posto.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. Alle osservazioni del senatore Del Giudice ha già risposto un altro membro dell'Ufficio centrale, l'onor. senatore Mortara. E perciò non mi fermo sulla disposizione del capoverso dell'art. 17, che stabilisce il collocamento a riposo di ufficio dei pretori, dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.

La maggioranza mantiene il capoverso, sostituendo soltanto la disgiuntiva « o » alla congiuntiva « e ». E quindi il capoverso suonerebbe così: « I pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re sono collocati a riposo quando abbiano compiuto l'età di 65 anni o 40 anni di servizio ».

E, come la maggioranza mantiene la disposizione del capoverso dell'articolo 17, così mantiene ancora l'emendamento proposto al disegno ministeriale, che cioè i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione debbono essere collocati a riposo di ufficio all'età di 75 anni.

Nella discussione generale, rispondendo al senatore Scialoja, esposi i motivi di questo emendamento, e dissi che l'età di 70 anni non può far presumere l'incapacità ad esercitare le funzioni giudiziarie. Soggiunsi che i consiglieri di Stato e i consiglieri della Corte dei conti, i quali hanno eguale grado e stipendio e compiono anche funzioni giurisdizionali, sono collocati a riposo a 75 anni; e dissi che non si poteva e non si doveva fare ai magistrati una condizione più sfavorevole.

A queste osservazioni non ho null'altro da aggiungere a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Gli onorevoli senatori Mortara e Scialoja accennarono al carattere ingrato di questo argomento; ma io ho il fermo convincimento che la proposta contenuta nell'articolo 17 del disegno di legge risponde alla necessità del pubblico servizio.

L'Ufficio centrale del Senato ha modificato la proposta del Governo nel senso che siano collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione od indennità, i pretori, giudici e sostituti procuratori del Re che abbiano raggiunto l'età di anni 65, e compiuto 40 anni di servizio. Questa proposta è stata all'ultimo momento modificata nel senso che il collocamento a riposo debba avvenire quando si sarà verificata l'una o l'altra ipotesi, in conformità della legge sulle pensioni. L'Ufficio centrale ha elevato poi a 75 anni il limite di età proposto nel disegno ministeriale a 70 anni per gli altri magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di cassazione.

Debbo dare ragione della proposta presentata, che mantengo, dolente di non poter aderire alla modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

Non debbo, onorevoli senatori, discutere quale influenza in genere può avere nella determinazione e ricognizione delle attitudini umane l'età di 70 e 75 anni.

La questione che viene innanzi al Senato è diversa.

Nessuno ha mai messo in dubbio che a settanta anni, ed anche in una età superiore, vi siano persone che conservino intiero il patrimonio intellettuale e le attitudini necessarie. Ma d'altra parte non può ragionevolmente ammettersi la presunzione che a 70 anni di età, dopo un lungo periodo di lavoro intenso, specialmente intellettuale, tutti indistintamente possano essere adatti a sopportare i pesi di uffici pubblici che richiedono costante agilità di mente, e fisica vigoria.

Nella Magistratura come nelle altre pubbliche Amministrazioni vi sono stati e vi sono uomini che, malgrado l'età avanzata, conservano la loro elevata l'intelligenza e possono

rendere ancora importanti servizi. Ma, pur troppo, se eccezioni si riscontrano, la condizione ordinaria è diversa, perchè l'intelletto come le forze fisiche hanno un limite che non può d'ordinario essere sorpassato. E le eccezioni non possono essere norma regolatrice nell'ordinamento di un servizio pubblico sopra ogni altro importante e delicato, come quello della Magistratura, che negli alti gradi, come nei gradi minori, ha bisogno di uomini validi e capaci.

Da ciò è derivata la determinazione di un limite di età corrispondente alle condizioni del maggior numero, in ragione del lavoro e delle funzioni che non possono essere in modo conveniente disimpegnate da intelletti stanchi o da organismi in fiacchiti. Chi guarda alle condizioni attuali della Magistratura, non può non riconoscere che il limite di 75 anni è oramai riconosciuto tale da non offrire in generale la sicurezza di opera efficace. E ciò impone ai pubblici poteri l'obbligo di provvedere, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, con un criterio che meglio risponda al bisogno.

Ciò è richiesto specialmente dalle funzioni che devono essere disimpegnate. Basterà guardare a quella che è affidata ai pretori, che impone lavoro continuo e intenso. Le attribuzioni dei pretori in materia civile e penale, le istruttorie, gli accessi sui luoghi, che importano, specie nei mandamenti rurali, per le condizioni di viabilità deficienti, obbligano a sopportare disagi non lievi, richiedono persone che abbiano forze fisiche e intellettuali proporzionate al lavoro. Senza di ciò il magistrato che è più vicino alle popolazioni non potrà rispondere alle necessità del servizio. Ed è perciò che le funzioni di pretore, sono normalmente affidate a magistrati che per l'età non avanzata conservano le attitudini necessarie.

Le condizioni del personale obbligano talvolta a dover mantenere nell'ufficio giudici anziani che non sono più in grado di sopportarsi i pesi dell'ufficio. Sono continui i reclami per gl'inconvenienti che derivano dalla conservazione di questi elementi divenuti inadatti, che l'interesse vero del servizio richiede siano eliminati. Ciò confermano le relazioni dei capi delle Corti, i lamenti e i voti delle popolazioni, che non riesce talvolta agevole di secondare. Prolungare ancora queste condizioni

di cose non è possibile. Da ciò la proposta contenuta nell'articolo 17, ispirata a queste urgenti necessità.

La giustizia mandamentale richiede, a preferenza degli altri rami delle amministrazioni della giustizia, magistrati veramente idonei; e ciò è anche richiesto dal nuovo ordinamento, che, creando una carriera speciale per le preture, richiede cure maggiori per il personale che vi apparterrà. Mantenere oltre il ragionevole la funzione di pretore in persone non più adatte sarebbe un errore e una colpa. Vi sono dei mandamenti nei quali i pretori, non più in grado di attendere alle mansioni del loro ufficio, lo affidano in buona parte ai vicepretori, abbandonando ad essi di fatto la direzione dell'ufficio. E questo non è certo un sistema da incoraggiare. Per impedire questi inconvenienti, e gli altri non lievi derivanti da ritardi nelle istruttorie e nei giudizi, occorre assegnare in tutte le residenze elementi validi, escludendo la permanenza nel ruolo delle preture dei magistrati invecchiati, e prescrivendo che a 65 anni, data la natura delle attribuzioni, non può essere mantenuto ulteriormente in servizio il magistrato che deve disimpegnarle.

Contro la proposta riduzione dell'età per i pretori si è accennato alle condizioni di viabilità migliorate in molta parte d'Italia, che rendono agevoli le comunicazioni. Non si tien conto però delle condizioni in cui si trovano il maggior numero di residenze rurali, lontane dalle strade e talune anche senza vie carrozzabili. Vi sono comuni della Calabria e della Sardegna nei quali vi è una grande deficienza di comunicazioni, resa più sensibile per le notevoli distanze. Eppure anche in esse il pretore deve svolgere l'opera sua con grave disagio personale, che può esser sopportato soltanto da organismi non indeboliti dall'età. E in queste sedi lontane e disagiate il pretore ha un compito specialissimo di fronte alle popolazioni e deve essere sollecito nel provvedere ai bisogni della giustizia, alla repressione dei reati, a tutti i doveri che gl'impone il suo ufficio. La proposta riduzione del limite d'età risponde pertanto ad un bisogno vero e reale, perchè dopo una vita di lavoro faticoso a sessantacinque anni potrà esservi, lo ripeto, un uomo eccezionalmente valido, perchè la eccezione è in tutte le cose

umane, ma si è in via normale in condizione diversa.

Io mi rendo ragione delle preoccupazioni che può ispirare il desiderio di non danneggiare col collocamento a riposo questi magistrati; ma, per quanto queste esitanze siano legittime, io credo che l'interesse della giustizia è prevalente su qualunque interesse particolare, e che bisogna offrire colla legge le guarentigie necessarie perchè diminuisca le cause che possono perturbare il pubblico servizio. E questo del limite di età è uno dei mezzi più efficaci a questo scopo.

Lo stesso è a dire dei giudici e dei sostituti procuratori del Re, i quali abbiano compiuto sessantacinque anni. In verità, quando un magistrato, malgrado la lunga carriera, non ha potuto raggiungere un ufficio più elevato, e conserva a sessantacinque anni d'età la qualità di pretore, di giudice o sostituto procuratore del Re, evidentemente ha dimostrato scarse attitudini; e la permanenza nei gradi inferiori, e le mancate speranze di miglioramento, non contribuiscono naturalmente a tenerne elevato lo spirito e ad assicurare opera veramente proficua per la giustizia.

Ogni giorno giungono al Ministero le insistenti premure, non solo dei capi dei collegi giudiziari, ma anche quelli delle curie, perchè questi giudici siano sostituiti con elementi per età e intelligenza più idonei; ciò che riesce difficile sempre e talvolta impossibile. Ed è necessario che questi voti, che rispondono a veri bisogni, possano, eliminando questi magistrati non più in grado di compiere opera utile, essere soddisfatti.

Quanto ai magistrati superiori, ai consiglieri di appello o di cassazione, la condizione delle cose non è diversa. L'on. relatore ha notato che non può presumersi che a 70 anni questi magistrati siano incapaci. Ma sarà agevole domandargli se è possibile presumere questa capacità fino ai 75 anni? Ma del resto qui non si tratta di capacità in genere. Nessuno ha mai contestato che a 75 anni, e in età anche maggiori, vi siano uomini che conservano tutte le forze dell'intelletto, e che hanno onorato ed onorano la scienza ed il Parlamento. E non manca il ricordo di eminenti personalità, che usciti per il limite di età dalla Magistratura e da altri pubblici uffici, hanno anche presieduto con opero-

sità e sapienza le nostre assemblee politiche. Ma, debbo ancora una volta ripeterlo, queste eccezioni non possono segnare la regola ordinaria, nè valere a tener elevato il limite d'età. Molti in quest'Aula ricorderanno i nomi di magistrati ridotti prima del 75° anno, in grado da offrire della loro decadenza fisica e intellettuale, doloroso e sconsolante spettacolo. Nessuno presume la legale incapacità come conseguenza ineluttabile dell'età; ma oltre i 70 anni, è d'ordinario diminuito - tolti gli organismi privilegiati - il vigore necessario e l'attività intellettuale e fisica. Negli alti uffici della Magistratura l'una e l'altra sono necessarie e indispensabili.

Nè è argomento che valga il rilievo, che nell'art. 17 si mantiene l'età dei 75 anni per i capi delle Corti di cassazione. Si tratta di poche persone, le quali, per avere raggiunto quell'alto ufficio, dimostrano la loro superiorità sulla media comune; e ciò giustifica il provvedimento adottato.

Tenuto conto, quindi, di tutte queste considerazioni, la proposta del Governo è pienamente giustificata.

Si obietta che la riduzione del limite di età a 75 anni, non è stata accolta per altre Amministrazioni e si accenna al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.

Si tratta di uffici diversi. Quelle alte amministrazioni, con un numero limitato di membri, possono presentare la possibilità di una selezione più rigorosa; ma nella grande massa dei magistrati, essa riesce più difficile, mentre è necessario assicurare il funzionamento regolare delle più elevate giurisdizioni, dalle quali deve venire l'impulso più efficace per l'opera di tutte le magistrature inferiori, e importa che abbiano un complesso di uomini di valore che conservino le loro energie, e possano contribuire a mantenerle all'altezza necessaria. E la proposta del Governo a questi fini è ispirata.

Riservandomi di esaminare la proposta transitoria che è stata fatta dall'onor. senatore Mortara, io m'auguro intanto che il Senato, che tiene così alta nelle sue tradizioni la tutela dei pubblici interessi, vorrà confortare del suo voto la proposta del Governo, e approvare l'art. 17 del disegno di legge ministeriale così come è formulato.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Ho pure l'onore di presentare al Senato la relazione sullo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

FALCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONI. Ho domandato la parola per osservare che nella proposta del Governo trovo una certa contraddizione; perciò preferisco quella dell'Ufficio centrale, secondo cui i consiglieri di Cassazione debbono andare a riposo a 75 anni di età compiuti, in conformità delle disposizioni dell'organico attuale.

La proposta del ministro, che lascia il limite di anni 75 soltanto per i capi delle Corti di appello, e lo riduce a 70 per i consiglieri di Cassazione ed a 65 per i pretori, giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re, mi sembra illogica, perchè i capi di Corte di appello, ai quali sono affidate molteplici e delicate attribuzioni, debbono non solo avere mente eletta, e profonda cultura giuridica, ma possedere attitudini direttive, e sobbarcarsi quotidianamente ad un lavoro faticoso, che spesso logora le loro facoltà, mentre i consiglieri di Cassazione, i quali sono occupati tranquillamente a studiare le cause loro assegnate, ad assistere in determinati giorni all'udienza, ed a redigere sentenze, conservano meglio, pel lavoro metodico ed ordinato, le loro facoltà intellettuali fino alla più tarda età.

Quanto poi ai pretori ed ai giudici di tribunale, e sostituti procuratori del Re, non ri-

puterò quello che bellamente ha detto il senatore Del Giudice.

Il ministro avrebbe dovuto dirci quanti sono i magistrati rimasti nel grado inferiore, che andrebbero a riposo per i nuovi limiti di età, ed indicare la ragione, per la quale non furono promossi, perchè sono sicuro che non pochi fra essi, pure essendo idonei a funzioni superiori, solo per non rompere abitudini contratte, o per non allontanarsi molto dal loro paese di origine o per ragioni economiche rinunziarono alla promozione. Ora, non sarebbe giusto dispensare costoro dal servizio in età non ancora avanzata per inettitudine presunta, ma non reale.

Che se poi molti sono effettivamente incapaci, od inetti a compiere il loro dovere, vi è il rimedio previsto dall'art. 203 della legge organica. Faccia il ministro il suo dovere, denunzi costoro al Consiglio superiore di disciplina, ed andranno via soltanto gl'indeboliti di mente, gl'inetti ed i malati.

Che dire poi della proposta del senatore Mortara di una nuova epurazione?

Il collega certamente ricorderà, che tre o quattro anni fa si fece luogo a tale epurazione. Ora dopo sì breve tempo la si vuole ripetere? Povera Magistratura! Che le giova la sua inamovibilità? Di epurazione in epurazione!

Essa oramai non può vivere più tranquilla ed adempiere serenamente al suo compito.

Debbo da ultimo ricordare ai colleghi, che con queste epurazioni l'onere delle pensioni viene notevolmente ad aggravarsi.

Allorchè fui eletto la prima volta deputato nel 1876 rilevai che la spesa per le pensioni ascendeva a 36 milioni, ed oggi sorpassa i 100 milioni.

Spero adunque che non si approvi nessuna proposta di epurazione, e che si lascino immutati gli attuali limiti di età, sia per i consiglieri di Cassazione, come per i pretori, giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io non ritornerò sulle argomentazioni con le quali ho cercato di corroborare la conclusione del mio emendamento, ma sento il dovere di dire, che i discorsi degli egregi miei colleghi contraddittori e quello da

ultimo dell'on. ministro, da me ascoltati con molta attenzione, non mi hanno persuaso.

La questione è di differenza di prospettiva; e finchè esiste tale differenza di prospettiva, manca il ponte che faciliti l'incontro tra noi. Onde io, anche per le condizioni di ordine finanziario accennate dal senatore Falconi, mantengo l'emendamento.

Mi sia permesso soltanto di aggiungere una considerazione che concerne sempre l'armonia fra le diverse parti del progetto.

C'è un articolo in questo progetto, il quale permette di concorrere per il grado di pretore fino all'età di 30 anni.

Ora, dato l'obbligo di uscita dall'ordine giudiziario a 65 anni, ne viene che tutti quei pretori i quali tardivamente, a 30 anni, sono entrati in ufficio, non potranno avere il beneficio della massima pensione, perchè da 30 a 65 anni non avranno compiuto quel numero di 40 anni di servizio necessari per ottenere il massimo della pensione.

Questo mi pare uno sconcio che converrebbe correggere.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ritornerò sulla questione, ma debbo dare una risposta all'onorevole senatore Del Giudice, il quale fa una proposta diversa da quella dell'Ufficio centrale, escludendo assolutamente il collocamento a riposo dei pretori a 65 anni. L'on. senatore non tiene conto che l'ipotesi di un pretore che entra a trent'anni in servizio può certamente verificarsi; ma, senza dubbio, il maggior numero dei concorrenti all'uditorato non andrà oltre i ventuno o i ventidue anni; e del resto chi entrerà nella carriera saprà le condizioni che essa gli offre, e nessuno potrà dolersi della sua sorte.

Noi non siamo poi qui per preparare un regolamento delle pensioni, ma per provvedere alle necessità dell'Amministrazione della giustizia. Questo raccomando alla considerazione del senatore Del Giudice. Non sappiamo e non dobbiamo preoccuparci dei magistrati futuri; ma quello che importa è di segnare norme che giovino nei loro effetti agli interessi della giustizia e ciò non può non meritare tutta la considerazione del Senato. (*Approvazioni*).

All'on. senatore Falconi che non approva la diversità tra il limite di età dei capi di collegio e dei consiglieri di Cassazione, risponderò ricordando quanto dissi per giustificarla. Non avrei poi difficoltà a togliere questa distinzione se l'on. Falconi consentirà non ad elevare l'età dei consiglieri ma ad abbassarla anche per i capi. Gli argomenti che egli ha invocato non modificano il convincimento della opportunità del limite segnato nell'art. 17. Propo-
nendolo il Governo ha mirato ad un interesse superiore a quello delle persone, e credo che questo non debba prevalere su quello. Il voto del Senato non potrà certamente ispirarsi che agli interessi superiori della buona amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole ministro presenta, come emendamento all'art. 17, la dicitura del progetto ministeriale, questo emendamento avrà la precedenza.

DEL GIUDICE. Il mio emendamento deve avere la precedenza.

Voci. Si voti per divisione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Discutendosi sul testo dell'Ufficio centrale, l'articolo del disegno di legge ministeriale è un emendamento.

PRESIDENTE. È un emendamento che ha la precedenza su tutti gli altri.

Voci. Si voti per divisione.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Prego il Senato di voler considerare che, poichè si era ammessa la discussione sul testo dell'Ufficio centrale, il ministro proponendo che si accetti il testo del disegno di legge ministeriale, propone un emendamento al testo dell'Ufficio centrale, quindi si deve prima di tutto votare l'articolo proposto dal ministro.

Questa è la situazione regolare, secondo il regolamento; cadono per conseguenza gli altri emendamenti al testo dell'Ufficio centrale.

Solo, se la proposta del ministro fosse respinta, si dovrebbe tornare al testo dell'Ufficio centrale, e allora riprenderebbero vita gli emendamenti al testo medesimo proposti.

Ripeto che prima di tutto deve mettersi in votazione, come emendamento al disegno di legge in discussione, il testo dell'antico articolo ministeriale.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Non conoscendo troppo bene il regolamento, chiedo al presidente se, dato l'emendamento del ministro, il quale è complesso, e riguarda vari limiti d'età, non si abbia il diritto di domandarne la votazione per divisioni.

Voci. Sì, sì.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo 17 potrà essere posto in votazione così diviso:

1° Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge, i pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l'età di 65 anni;

2° gli altri magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione che abbiano compiuto l'età di 70 anni;

3° e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole signor ministro non è che un emendamento all'art. 17 dell'Ufficio centrale; esso sarà votato per divisione.

Metto ai voti la prima parte dell'articolo che rileggo:

« Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge i pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l'età di 65 anni ».

Chi approva questa prima parte dell'art. 17 è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la votazione rimane dubbia).

PRESIDENTE. Risultando dubbia la votazione, si procederà, giusto il regolamento, alla votazione per divisione. Invito tutti i senatori favorevoli all'emendamento di passare alla mia destra, e i contrari alla sinistra.

(Dal computo dei voti risulta che la prima parte dell'art. 17, secondo il testo ministeriale, è approvata).

Metto ora in votazione la seconda parte: « gli altri magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione che abbiano compiuto l'età di 70 anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora in votazione l'ultima parte dell'articolo così concepita: « e tutti gli altri che abbiano compiuto l'età di 75 anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Essendo stato distribuito il testo degli articoli sospesi, concordato con l'Ufficio centrale, se l'onor. Presidente non giudica diversamente, si potrebbero esaurire questi articoli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Arrivabene, Astengo, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bava-Beccaris, Biscaretti, Bodio, Borgatta, Buonamici.

Cadolini, Calabria, Casana, Castiglioni, Cefaly, Chironi, Cocuzza, Coffari, Colonna Fabrizio, Cordopatri.

Dalla Vedova, De Amicis, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di San Giuliano, Doria Pamphili.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Felli Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca.

Garavetti, Garofalo, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Lamberti, Levi Ulderico, Luciani.

Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Orsini-Baroni.

Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Piaggio, Placido, Polacco, Ponzio Vaglia.

Riolo, Roux.

Sacchetti, Salvarezza, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Taverna, Tittoni, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Come il Senato ricorda, il ministro e l'Ufficio centrale s'erano riservati di concordare una nuova redazione per gli articoli 6, 7 e 8, rimasti sospesi.

Questa nuova redazione è stata stampata e distribuita ed il Senato deve deliberare su di essa.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. Debbo dare uno schiarimento a nome dell'Ufficio centrale.

Il numero II di questi articoli concordati corrisponde all'art. 8 che è già stato votato nella seduta di ieri, ma ha dovuto essere coordinato agli altri due articoli, che erano rimasti in sospenso. Ecco perchè l'Ufficio centrale d'accordo col ministro, presenta tre articoli invece dei due che erano rimasti in sospenso.

Vuol dire che quello che nello stampato è segnato al numero I prenderà il numero 6, quello segnato al numero II, e che è l'art. 8 già votato nella seduta di ieri, prenderà il numero 7, ed infine quello segnato al numero III prenderà il numero 8.

PRESIDENTE. Dopo gli schiarimenti dati dall'onor. senatore Mortara a nome dell'Ufficio centrale, se nessun altro domanda di parlare, possiamo procedere alla approvazione di questi articoli nella redazione concordata tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Avverto che l'art. 7, già 8, è stato ieri approvato, ma se ne rinnoverà la votazione essendovi state introdotte correzioni di forma per coordinarlo cogli altri due articoli.

Art. 6.

I pretori sono divisi in quattro categorie.

Il passaggio dalla quarta alla terza e dalla terza alla seconda categoria, ha luogo per anzianità. L'avanzamento alla prima categoria è regolato dall'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio giudiziario centrale procede allo scrutinio dei pretori di seconda categoria secondo il turno di anzianità.

I pretori ritenuti promovibili alla prima categoria sono classificati in *promovibili* e *promovibili a scelta*.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale, il pretore può ricorrere al Consiglio superiore della Magistratura.

Lo scrutinio potrà essere ripetuto dopo tre anni, ma per non più di due volte.

Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti, a preferenza, i lavori giudiziari che saranno designati secondo le norme del regolamento, e l'opera del magistrato.

Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili a scelta e di un quinto ai promovibili.

(Approvato).

Art. 8.

Le preture sono ripartite in quattro classi.

La prima classe è costituita dalle preture esistenti nei capiluogo di provincia e nelle sedi delle Corti d'appello e dei tribunali.

Le altre tre classi saranno stabilite con decreto Reale, tenuto conto:

a) della popolazione del mandamento e delle sue condizioni economiche e morali;

b) del numero degli affari nell'ultimo quinquennio.

I pretori promossi alla prima classe hanno titolo di preferenza per essere destinati alle preture della prima classe, a mano a mano che siano vacanti.

I pretori della quarta categoria sono assegnati alle preture di quarta classe.

Alle preture della seconda e della terza classe saranno rispettivamente destinati i pretori delle categorie corrispondenti. Qualora il

ministro stimi di derogare a questa disposizione dovrà promuovere il parere del Consiglio giudiziario centrale.

Il passaggio a una categoria superiore salvo ragioni di servizio non è incompatibile con la conservazione della sede occupata, se il pretore lo domanda o vi consente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, c'è ancora in sospenso l'art 14, per il quale pure l'onor. ministro e l'Ufficio centrale si erano riservati di concordare una nuova redazione. Ecco dunque la nuova redazione presentata dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onor. ministro:

Art. 14.

Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, presidente di sezione e avvocato generale di Corte d'appello, saranno fatte secondo le norme seguenti.

La prima sezione del Consiglio superiore della Magistratura procede, secondo l'ordine di anzianità, allo scrutinio dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re di prima categoria o che abbiano compiuto sei anni di grado.

Sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo capoverso dell'art. 11, e del penultimo capoverso dell'art. 8.

Le promozioni saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione dei nove decimi dei posti ai promovibili per merito eccezionale e ai promovibili a scelta, con preferenza a favore dei primi; e di un decimo ai promovibili.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo 14, nuova redazione.

PLACIDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PLACIDO. Nulla voglio osservare in merito a questo articolo concordato fra Commissione ed il ministro, solo mi permetterei richiamare l'attenzione del ministro sopra un particolare che mi pare degno di esame. Vi sono stati in passato, sotto l'impero della legge Orlando, dei consiglieri d'appello, i quali presentatisi ai concorsi furono iscritti nel primo elenco, ottenendo

così il riconoscimento dei requisiti necessari, per essere dichiarati vincitori del concorso.

Per costoro che avverrà? Certamente questi signori che non hanno potuto ottenere la promozione, o perchè vi erano altri più anziani di essi, o perchè non vi erano posti sufficienti, dovrebbero avere un riconoscimento dei titoli già acquisiti, un certo ricordo del loro merito, del loro valore provato pubblicamente coll'essere stati ritenuti degni di promozione in seguito ad un concorso.

So che l'onorevole ministro mi risponderà, come mi rispose l'altro giorno quando ebbi la parola per mettere in rilievo fatti identici per le promozioni dei giudici e dei sostituti procuratori del Re, che trattandosi di fatti transitori, di essi si sarebbe tenuto conto nel relativo regolamento.

Per verità, pregherei l'onorevole ministro di esaminare e fissare, se è possibile, per legge, quale è il diritto di questi signori.

Debbono essere dimenticati i loro precedenti? Debbono essere lasciati in non cale quei meriti che furono solennemente riconosciuti in seguito a un concorso o invece dovranno essere rispettati in questi, che io credo diritti già acquisiti? (*Segni di diniego del senatore Mortara*).

È inutile, onor. Mortara, che dica di no. Io ho il diritto di credere che sia invece giusto quel che dico io...

MORTARA (*interrompendo*). Ma è uno sproposito!

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Placido, quando parla, di guardare me e non altri, così eviteremo le interruzioni.

PLACIDO. Guardavo lei, onorevole Presidente, ma un occhio ha guardato pure verso un collega gentilissimo, che mi sta poco lontano. (*Si ride*).

Io quindi, ripeto, desidererei una risposta dall'onorevole ministro. Nè mi si dica che si provvederà col regolamento: credo invece sia meglio determinare per legge poichè mi pare che si tratti di diritti acquisiti.

Se l'onorevole ministro in questo momento non crede dovermi dare una risposta, e vorrà prima volgere ponderato lo sguardo allo stato di fatto, mi rassegno ad aspettare. Ne discuteremo quando si tratterà delle disposizioni transitorie.

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. La questione sollevata dal senatore Placido è identica a quella che egli già mosse in una delle precedenti tornate a proposito dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.

L'onorevole senatore Placido vorrebbe che i consiglieri di Corte d'appello e i magistrati di grado parificati, i quali non vinsero la prova del concorso, ma furono iscritti nel primo elenco, ossia vennero dichiarati idonei al grado superiore, ora dovessero essere sottoposti a scrutinio secondo le norme della nuova legge.

Il ministro non potrà dare che una risposta analoga a quella che già dette, che cioè esaminerà la questione in sede di regolamento: e l'Ufficio centrale non ha nulla ad opporre.

PLACIDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PLACIDO. Torno ad insistere, perchè il regolamento è cosa che è di là da venire.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il regolamento verrà subito dopo approvata la legge.

PLACIDO. Io credo che sia questione da discutere e da decidere con parola legislativa, per non lasciare che possano commettersi errori, pure lasciando da parte ogni idea di abusi e di arbitrii.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *dell'Ufficio centrale*. È bene mettere le cose in chiaro.

Il senatore Placido ha ripetuto oggi quello che aveva già detto l'altro giorno.

L'altro giorno egli ebbe la prudenza di parlare di diritti che credeva *quasi acquisiti*; oggi il suo criterio di giurista non lo ha assistito; egli oltrepassò i confini della nozione ricevuta nella scienza intorno ai diritti acquisiti ed affermò senz'altro l'esistenza di tali diritti da parte dei magistrati che egli sta patrocinando.

Vediamo in che cosa consistano siffatti diritti.

Intanto essi avrebbero origine dal fatto di essere rimasti soccombenti in uno o più concorsi. Ebbene, non si è mai sentito dire, prima che parlasse l'onor. Placido, che chi perde un concorso abbia un diritto acquisito; sarà forse il diritto di essere il vincitore del concorso?

Andiamo alla sostanza della questione.

Il meccanismo dei nostri concorsi consiste in questo: il Consiglio superiore della Magistratura fa un primo spoglio fra i numerosissimi concorrenti, sempre per verità troppo numerosi; il primo spoglio serve a mettere da parte quelli che evidentemente non hanno alcun requisito per essere giudicati promovibili, per restringere l'esame a quelli soltanto che nell'insieme sembrano avere requisiti di promovibilità, e decidere se debbano essere compresi, o non, nella graduatoria dei promovendi.

È un sistema analogo a quello che vigeva per i concorsi universitari fino a qualche anno fa; cioè si classificavano prima i concorrenti ineleggibili, sceverandogli dagli eleggibili, poi si faceva la graduatoria tra gli ultimi, dichiarando vincitori del concorso uno, due, tre, o più, quelli cioè che veramente presentassero i più validi requisiti per occupare una cattedra.

Nella Magistratura si procede così: dopo aver verificato che il magistrato Tizio è tra coloro dei quali si può discutere se meritino di vincere il concorso, lo si iscrive nell'elenco degli eleggibili, ed è messo a confronto col magistrato Caio e Sempronio, e via dicendo; e se risulta di merito inferiore, siccome il numero dei posti messo a concorso è fisso e insuperabile, un concorrente non compreso fra i migliori, nel limite numerico di tali posti, rimane per necessità soccombente.

Io domando al senatore Placido: se questo sistema, che è in vigore dal 1908, continuasse tranquillamente a funzionare, in avvenire, coloro che nel 1910, o nel 1911, sono stati, come egli dice, iscritti nel primo elenco, cioè nell'elenco dei promovibili, ma non sono stati iscritti nella graduatoria dei vincitori del concorso, in quale posizione si troverebbero?

Sarebbero puramente e semplicemente (perchè è cosa di fatto, che abbiamo sotto gli occhi, ed è questo il diritto vigente) nella condizione di dover rinnovare il concorso l'anno successivo.

Il giudizio benevolo riportato nel concorso anteriore non è che un titolo, di qualche valore senza dubbio; solo che verrà valutato discrezionalmente dai giudici del nuovo concorso.

Non altra è la loro situazione oggi, se non di essere obbligati a sottoporsi ad un nuovo

concorso; e questa situazione potrei dimostrarla col fatto se venissi a leggere le liste dei concorrenti del 1909, 1910, 1911, 1912, nelle quali si trovano ripetuti parecchi nomi, dei magistrati, cioè, che infruttuosamente nei diversi anni rammentati tentarono il concorso pure essendo stati iscritti fra gli eleggibili, ma però non tra i vincitori del concorso.

Chi non vince il concorso può ripresentarsi. Sostituendo lo scrutinio, coloro che furono dichiarati eleggibili e che non vinsero il concorso avranno quest'attestato di lode dei loro antichi servizi, cioè un titolo per cui quando si proceda al loro scrutinio potranno più probabilmente degli altri ottenere quella promovibilità a scelta che accelera la promozione.

Ma parlare di diritto acquisito da parte di costoro, mentre tale diritto non hanno, è davvero una iperbole; e per quanto zelo si abbia di patrocinare la causa di questi magistrati, non mi sembra lecito pronunziare la parola: diritto acquisito.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Ringrazio l'on. Mortara di essere intervenuto con la sua parola di opposizione in questo dibattito. Lo ringrazio perchè mentre egli ha voluto dimostrare come effettivamente in questo momento da me si patrocinassero diritti non esistenti o smentiti dal fatto, ha dato a me il campo di svolgere con maggior chiarezza certe idee fondamentali, che rispecchiano quello che è avvenuto finora, quello che dovrà avvenire.

Ad esempio, voglio ricordare all'eminente giurista che combatte le mie opinioni, alquanto dati di fatto. Anzi tutto che il sistema procedurale dei concorsi passati ha avuto una censura generale. Questo, egli risponderà, non crea diritti, però si ricordi che in quella prova di concorso, malgrado tutti gli errori e gli equivoci incorsi nella scelta per le promozioni, i magistrati de' quali mi occupo, furono scrutinati anche in rapporto ai requisiti di operosità, di carattere, di incensurata condotta, di valore pratico e scientifico.

E voglio in secondo luogo ricordare al giureconsulto oppositore non essere esatto quello che egli afferma, che cioè, malgrado tutto, que' magistrati che effettivamente furono segnalati nell'elenco di merito non riporarono

il risultato favorevole del concorso, inquantochè non ebbero a superare gli altri che avevano maggiori diritti di essi.

Non è esatto. Parecchi di questi non ebbero il posto per mancanza di posti vacanti, o per ragioni di anzianità, e allora come si fa a dire a costoro che non possono vantare nessun diritto, quando effettivamente, non solo sono stati scrutinati, ma si è ritenuto col fatto, che essi abbiano dato prova di valore, di capacità, di indiscutibile operosità; quando, in una parola, colla iscrizione in quell'elenco sono stati già giudicati, ed il giudizio è stato cotanto favorevole, da procurare ad essi un titolo equivalente alla promovibilità a scelta. Hanno essi acquistato diritto a questo titolo? Spetta ad essi un riconoscimento ormai acquisito. A me pare evidentemente di sì, checchè si dica in contrario. E poi dissi ieri, e lo ripeto ora, poichè non ho avuto risposta, non dimenticate che quando obbligate questi magistrati degnissimi, operosi, solerti, a subire altri scrutini, a presentare altri lavori, a sottoporsi ad un altro esame, ad un'altra discussione, fate il danno del pubblico e del privato. Il danno del privato perchè create il bisogno di nuove indagini, di nuovi scrutini, a chi è stato altra volta esaminato e discusso, mentre avrebbe il diritto di ricordare in suo favore, precedenti già acquisiti; il danno del pubblico perchè il cittadino che invoca giustizia, non può essere certamente tranquillo, quando il magistrato non attende ad amministrare la giustizia che gli si domanda, con calma e serenità, ma deve trepidare pel suo avvenire, e palpita per la sua esistenza morale e giuridica.

Tutto questo il sommo giurista non ha tenuto presente. Io invece mi permetto di ricordarlo al Senato ed al ministro, che fui già troppo limitato nell'usare le parole *hanno quasi diritti acquisiti*: certo, tra questi magistrati che concorsero, furono scrutinati, vennero dichiarati degni di promozione, ottennero l'iscrizione nell'elenco di merito, acquistarono in altri termini la *promovibilità* a scelta, e gli altri candidati alle future promozioni che mai furono scrutinati, mai discussi e valutati nel loro valore, nella loro attività pratica e scientifica, corre enorme una differenza. Questa differenza rappresenta per me un diritto quesito.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Su questo testo concordato io vorrei proporre prima un emendamento, ed in secondo luogo vorrei domandare al ministro di grazia e giustizia una dichiarazione.

L'emendamento sarebbe di togliere quel decimo di semplici promovibili che si vogliono qui ammettere in Corte di cassazione. La carriera normale del magistrato si svolge fino alla Corte di appello; la promozione in Corte di cassazione è un premio straordinario che deve essere concesso soltanto ai più valorosi. Non mi pare possibile che si giunga in cassazione per anzianità. Ora ammettere che vi arrivino, sia pure per un decimo, i magistrati i quali siano dichiarati soltanto promovibili, quando dinanzi ad essi ci sono due altre categorie, i promovibili per merito eccezionale e i promovibili a scelta, significa sostanzialmente ammettere che si arrivi per anzianità, quella che si chiama comunemente congiunta al merito, ma che significa in pratica senza demerito.

È mai ammissibile che si diventi consigliere di Cassazione, giudice supremo delle sentenze degli altri giudici, per mera anzianità senza demerito? A me pare che la cosa sia assurda; la Corte di cassazione deve essere costituita tutta di magistrati scelti. Non saranno gli sceltissimi, quelle aquile a cui date questa designazione di promovibili per merito eccezionale (io avrei anche una certa paura di vedere una Corte di cassazione composta tutta di queste aquile, perchè mi volerebbero via forse, invece di fare giuste sentenze); ma devono essere magistrati scelti; e per conseguenza non potete andare al di sotto dei promovibili a scelta. Io credo, per la natura stessa delle cose, che questo decimo di consiglieri *minorum gentium* sarebbe il solo ad attestare che, se non vi fossero gli altri, la Cassazione sarebbe anche peggiore di quello che sarà: ma di questa attestazione il pubblico non credo senta alcun bisogno. Prego perciò l'on. Guardasigilli di consentire che la Corte di cassazione, che è un corpo di stato maggiore, sia costituita tutta di persone superiori alla media dei magistrati. Questo sarebbe l'emendamento che consisterebbe nel togliere il limite dei nove decimi, e nell'ammettere che tutti i consiglieri di Cassazione siano scelti fra i promovibili per merito eccezionale ed i promovibili a scelta.

La dichiarazione poi che gli domanderei è tale da farmi dare del noioso, perchè è una dichiarazione che gli chiedo per la terza volta: parlo della pubblicazione dei giudizi pronunciati sopra i magistrati chiamati al supremo consesso della Magistratura. Egli mi ha promesso che nel regolamento, per i magistrati dichiarati promovibili per merito eccezionale nei gradi inferiori, la pubblicazione sarebbe stata ordinata; a me pare abbastanza logico che si faccia anche la pubblicazione dei giudizi per i magistrati chiamati al supremo Consesso giudiziario. Ecco la mia proposta ed ecco la mia richiesta di dichiarazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Risponderò brevemente, anche per l'ora tarda. Dissi l'altro giorno all'onorevole Placido, a proposito di altra sua proposta, che nel preparare il regolamento avrei esaminato quanto egli domandava, per vedere se e fino a che punto era il caso di secondare il voto dei magistrati da lui raccomandati.

Ripeto lo stesso in questa questione nella quale l'onor. Placido ha potuto vedere che vi sono dei dissensi. Anch'essa sarà esaminata nel preparare il regolamento, e di ciò lo prego di rendersi pago.

All'onor. Scialoja dirò che concordo con lui nel concetto che la Corte di cassazione debba essere posta in condizione di raccogliere nel suo seno elementi che siano all'altezza dell'ufficio per elevata capacità.

In occasione del regolamento, mi propongo di segnare alcune norme dirette a questo scopo e non dubito che l'onor. Scialoja le troverà soddisfacenti.

Circa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio superiore sulle promozioni dei magistrati confermo la dichiarazione fatta ieri intorno alle decisioni riguardanti la promovibilità per merito eccezionale; e mi riservo di studiare la questione per le altre deliberazioni col desiderio di trovare una soluzione che possa rispondere allo scopo cui mira l'onorevole senatore, evitando gl'inconvenienti ai quali da me e da altri fu accennato.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Prendo atto della dichiarazione dell'onor. ministro...

PLACIDO. Anch'io ne prendo atto.

SCIALOJA ...relativamente alla pubblicazione. Me l'aspettavo, perchè è una conseguenza della promessa fatta ieri.

L'altra, io devo accettarla un poco a forza, perchè mi si afferma da persona molto esperta, che se non si ammettono anche i promovibili semplici, difficilmente si potrà provvedere ai posti della Magistratura diversi da quelli di consigliere di Cassazione.

Questa affermazione non è molto consolante, ma può darsi che sia vera. Mi auguro che il ministro, nel regolamento che ci ha promesso, saprà proteggere il Corpo supremo della Magistratura dalla invasione di questi elementi, adoprando in uffici più pratici e meno elevati. Mi rincresce molto che egli sia condannato ad adoprargli anche per questi uffici; speriamo che col tempo, col miglioramento della Magistratura che tutti ci auguriamo, si possa cancellare questa disposizione.

Io non insisto perciò sull'emendamento che avevo proposto, ma amo di considerare questa disposizione come transitoria e di breve durata.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Allo stato attuale della discussione, non posso che rassegnarmi, per non prostrarre ed aggravare maggiormente la disputa in danno de' terzi che vi sono interessati.

Ringrazio l'onor. ministro della cortese forma data alla sua risposta ed accetto l'invito da lui rivoltomi di non procedere oltre nella discussione. Sono sicuro che si terrà strettissimo conto di quello che è stato detto, nè si dimenticheranno i titoli di questi magistrati, sulle sorti de' quali già fu pronunciato giudizio in occasione del regolamento futuro, così come in forma tanto cortese l'onor. ministro ha promesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 14 nel nuovo testo concordato e di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori: Brusati Ugo, Pollio Alberto, Cefalo Enrico, Gui Antonio, Mazzella Paolo, Scillamà Benedetto, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Avverto il Senato che domani alle ore 14 avrà luogo una riunione degli Uffici ed alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXL, CXLI, CXLII, CXLIII e CXLIV - *Documenti*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (Numero 405-B);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio alle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria (N. 727);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 10, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio alla Corte di assise in Palmi (N. 732);

Conversione in legge dei Regi decreti coi quali furono autorizzati aumenti al fondo di riserva delle spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 733);

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, nu-

mero 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 728);

Approvazione della convenzione 16 giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 731);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 5 aprile 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.